Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 71 del 25 marzo 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 25 marzo 1989 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 22

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1989, n. 105.

Disposizioni in materia valutaria.

SOMMARIO

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 10 marzo 1989, n. **105.**

Disposizioni in materia valutaria.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

vista la legge 26 settembre 1986, n. 599, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 1986, concernente la revisione della legislazione valutaria;

visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1988, n. 21, concernente le disposizioni di attuazione del D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, contenente disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del Testo Unico delle norme di legge in materia valutaria,

visto il decreto ministeriale 13 giugno 1988, n. 211, recante le norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero;

visto il decreto ministeriale 15 settembre 1988, n. 411, concernente i termini di utilizzo delle valute accreditate nei conti valutari;

visto il decreto ministeriale 23 settembre 1988, n. 420, concernente le disposizioni per l'acquisto e l'importazione di oro greggio;

sentita la Banca d'Italia per quanto di competenza

DECRETA:

ART. 1
(Atti e documenti relativi alla dimora)

1. Ai fini della determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148 la dimora è comprovata da:
   a) certificato di residenza rilasciato dalle competenti amministrazioni o altro documento da cui possa desumersi la residenza stessa, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di utilizzo;
   b) copia autenticata dell'atto relativo al possesso o alla detenzione di immobile sito nel luogo in cui si dichiara di aver fissato la dimora o da cui risulti l'appartenenza al nucleo familiare del titolare;
   c) per i soli cittadini italiani, inoltre, certificato di iscrizione nei registri anagrafici degli italiani residenti all'estero nonchè certificato di cancellazione dai registri della popolazione residente.
2. Agli stessi fini il termine di due anni per la presunzione di abitualità della dimora va computato dalla data più recente tra quelle risultanti dai documenti di cui sopra, riferita alle circostanze da comprovare.
3. Coloro che producano gli atti e i documenti di cui al comma 1, possono dimostrare di aver assunto dimora abituale, prima della maturazione del termine di due anni, mediante l'esibizione di atti o attestazioni rilasciati da datori di lavoro o da pubbliche amministrazioni o da soggetti terzi eroganti servizi di pubblica utilità.
4. L'apertura di conti esteri a soggetti privi della cittadinanza italiana può essere consentita sulla base del solo documento d'identità.
5. Gli intestatari comunicano alle banche, presso le quali sono intrattenuti i conti medesimi, i mutamenti della propria residenza valutaria.
6. Il regime valutario conseguente al mutamento di residenza valutaria non si applica ai conti interni dei soggetti che, pur essendosi avvalsi della procedura per il riconoscimento della pertinenza estera di loro beni e diritti, abbiano continuato a detenere detti conti interni. La trasferibilità all'estero delle disponibilità di tali conti decorre dopo un anno dalla relativa richiesta alla banca abilitata salvo che non risulti la pertinenza estera di tali disponibilità sin dal momento dell'accreditamento.

ART. 2
(Atti e documenti relativi all'attività)

1. Ai fini della determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148 la non occasionalità dell'attività svolta dalle persone fisiche è comprovata:
- per il lavoro dipendente, da attestazione del datore di lavoro;
- per l'attività autonoma o imprenditoriale, da certificati o attestazioni rilasciati a fini fiscali ovvero da organismi investiti di pubbliche funzioni da cui si desuma la circostanza dell'abitualità. Questa circostanza può essere comprovata anche da documenti attinenti alla contabilità aziendale.

2. Agli stessi fini l'esistenza della stabile organizzazione è comprovata:
- per le società, mediante la certificazione ufficiale da cui risulti l'iscrizione della sede secondaria nel registro di Cancelleria del Tribunale competente per territorio;
- per gli altri soggetti, mediante certificati o attestazioni di organismi investiti di pubbliche funzioni da cui risulti lo svolgimento di un'attività con sede fissa.

3. Lo svolgimento occasionale o senza stabile organizzazione dell'attività può essere comprovato da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ART. 3
(Valute estere)

1. I titoli di credito di natura obbligazionaria e i valori mobiliari similari, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU, sono valute estere qualora siano in scadenza entro 180 giorni.

2. Sono valute estere di conto valutario le seguenti: dollaro USA, dollaro canadese, corona danese, corona norvegese, corona svedese, fiorino olandese, franco belga, franco francese, franco svizzero, lira sterlina, marco germanico, scellino austriaco, escudo portoghese, peseta spagnola, yen giapponese, lira irlandese, ECU, marco finlandese, dracma greca e dollaro australiano.

3. I biglietti di banca e di Stato nelle valute di cui al precedente comma non sono valute di conto valutario qualora nel Paese di emissione non siano accreditabili in conti dell'estero e non siano convertibili in altra valuta di conto valutario.

Art. 4

(Prodotti e servizi finanziari)

1. L'offerta al pubblico in Italia, da parte di non residenti, anche per il tramite di residenti, dei prodotti e dei servizi finanziari di cui ai successivi commi è consentita nel rispetto delle norme di settore, degli accordi comunitari, degli altri trattati e accordi internazionali.

2. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di prodotti finanziari, purchè questi ultimi non si configurino come valuta estera ai sensi del precedente articolo 3:

a) titoli, anche a breve termine, emessi o garantiti da Stati aderenti all'OCSE o da organismi internazionali;

b) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi membri della CEE;

c) azioni, altri titoli con carattere di partecipazione e obbligazioni emessi o estinguibili in Paesi extra CEE aderenti all'OCSE, che siano quotati o in via di quotazione, purchè relativi ad emittenti quotati in mercati regolamentati;

d) valori mobiliari negoziabili emessi, nell'esercizio dell'attività specifica, da enti creditizi appartenenti a Paesi aderenti all'OCSE.

3. L'offerta è consentita per le seguenti categorie di servizi finanziari:

a) attività di sottoscrizione, distribuzione e intermediazione, anche con assunzione di posizioni in proprio, nonchè di gestione fiduciaria e di gestione di patrimoni, riguardanti i prodotti di cui al precedente comma 2;

b) attività di consulenza finanziaria;

c) contratti di factoring;

d) gestione di carte di credito internazionali.

4. L'offerta di prodotti e servizi finanziari diversi da quelli di cui ai commi precedenti è soggetta ad autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, da concedersi quando sia verificata la compatibilità, in tema di criteri operativi e di controllo, tra l'ordinamento italiano e quello del Paese che emette il prodotto o offre

il servizio. Per i prodotti finanziari la compatibilità si considera verificata una volta decorsi trenta giorni dalla notifica da parte dell'interessato del positivo espletamento degli adempimenti previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, senza che sia intervenuto motivato divieto da parte del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del Tesoro.

ART. 5

(Termini di versamento e cessione delle valute estere)

1. I residenti devono versare le valute estere alle banche abilitate per l'accreditamento nei conti di cui possono essere intestatari ai sensi dei successivi articoli ovvero cederle contro lire alle banche stesse entro 60 giorni dalla data in cui ne abbiano conseguito l'effettiva disponibilita.
2. In caso di mutamento della residenza valutaria di non residenti, il termine per la cessione o il versamento della valuta connessi a tale mutamento è fissato in 180 giorni che decorrono dalla data del mutamento.
3. Non sono soggette all'obbligo di versamento o cessione le valute di conto nelle quali devono essere regolate le operazioni previste da accordi interstatali nonchè i biglietti di Stato e di banca esteri limitatamente ad importi non superiori al controvalore di Lit. 2.500.000 ovvero, se più elevato, fino al controvalore di 1.250 D.S.P.
4. Non sono soggette all'obbligo di versamento o cessione le valute estere derivanti da finanziamenti concessi da non residenti a residenti per regolare debiti nascenti da operazioni non vietate e direttamente erogabili all'estero, su disposizione del beneficiario residente, in favore di creditori non residenti.

ART. 6

(Conti d'attesa)

1. La valuta estera, rimessa ad una banca abilitata a favore di un residente non reperibile ovvero non in grado di produrre gli elementi necessari per la sistemazione della partita, deve essere accreditata dal momento della sua effettiva disponibilità in un conto denominato "d'attesa".
2. L'intestatario del conto è tenuto a fornire alla banca abilitata, entro il 60° giorno dalla data di apertura del conto di attesa, tutti gli elementi

necessari per la sistemazione della partita con l'accreditamento in uno dei conti di cui possono essere intestatari i residenti ai sensi dei successivi articoli, ovvero con la negoziazione contro lire.

3. Qualora l'apertura del conto di attesa sia stata determinata da pagamento disposto dall'estero in via anticipata rispetto al rilascio di provvedimento prescritto per l'effettuazione dell'operazione cui il pagamento si riferisce, la presentazione della domanda intesa ad ottenere il provvedimento sospende il decorso dei termini del conto fino alla data del rilascio del provvedimento stesso. Se la domanda è presentata prima dell'accensione del conto, il termine di 60 giorni di cui al comma 2 inizia a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento. Le banche abilitate possono procedere, su richiesta dell'intestatario del conto di attesa ed entro i termini di scadenza consentiti, all'accreditamento della valuta nei conti valutari anche prima del rilascio del provvedimento.

4. **Decorso il termine di cui al comma 2 la valuta può essere utilizzata esclusivamente per la restituzione all'estero ovvero per la cessione all'Ufficio italiano dei cambi al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma, intercorrente tra il giorno di accreditamento e quello di cessione.**

ART. 7

(Conti valutari)

1. I conti valutari sono conti aperti ai residenti presso le banche abilitate per il regolamento in valuta delle operazioni consentite.

2. **Le singole partite dei conti valutari devono essere utilizzate entro il 120° giorno successivo a quello dell'accreditamento, sia che si tratti di valute di diretta acquisizione o di giro.**

3. **Costituiscono valute di diretta acquisizione quelle derivanti da:**

a) trasferimenti da parte di non residenti, per operazioni valutarie;

b) regolamenti in valuta consentiti tra residenti;

c) conversioni in valuta di lire precedentemente ricevute da non residenti;

d) finanziamenti ricevuti, diversi da quelli di cui alla successiva lettera e) del successivo comma 4. **Nel caso di finanziamento non collegato ad operazioni con l'estero, il rimborso dello stesso con valuta**

acquistata contro lire non può aver luogo prima della negoziazione della valuta ottenuta con il finanziamento medesimo.

4. Costituiscono valute di giro quelle derivanti da:

e) finanziamenti ottenuti da banche abilitate per effettuare regolamenti in favore di non residenti ovvero, quando consentito, in favore di residenti;

f) acquisto di valuta contro lire effettuato con soggetti abilitati. La valuta così acquistata può essere ceduta contro lire solo in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma tra il giorno di accreditamento e quello di acquisto La suddetta procedura non si applica a partite di importo non superiore al controvalore di Lit. 2.500.000, per le quali, in caso di mancato utilizzo, la cessione contro lire deve essere effettuata sul mercato ai cambi correnti.

5. La valuta derivante da arbitraggio mantiene la caratteristica della valuta originaria ai fini dell'utilizzo e dei relativi termini.

6. La valuta restituita dall'estero a seguito del mancato perfezionamento dell'operazione o per ripetizione di indebito deve essere accreditata in conto valutario con caratteristica di valuta di giro.

7. Le società controllanti altre società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, possono intrattenere conti valutari denominati "cumulativi" la cui movimentazione è inoltre disciplinata dalle norme seguenti:

a) i conti sono intestati alla controllante anche quando gli importi accreditati sono di competenza di società controllata;

b) gli utilizzi possono essere disposti dal titolare anche in nome e per conto delle società controllate;

c) possono essere intestatarie del conto le società controllate che svolgono funzioni di carattere finanziario nell'interesse del gruppo.

ART. 8
(Conti autorizzati)

1. Le imprese residenti che svolgono abitualmente con l'estero attività di assicurazione, navigazione, spedizione, provveditoria, bunkeraggio e transito di merci possono accreditare le valute estere acquisite in connessione alla specifica attività esercitata in conti diversi da quelli valutari denominati "conti autorizzati", non soggetti a termini di utilizzazione

predeterminata e i cui saldi giornalieri devono essere contenuti entro i massimali di cui al successivo articolo.

2. I conti possono essere accreditati, oltre che con valuta di conto valutario acquisita per la specifica attività per cui sono stati aperti anche con valuta di conto valutario derivante da:

- conversione di lire di conto estero da effettuare con valuta di regolamento accreditata con data corrispondente a quella di addebito del conto estero;
- conversione di altra valuta di conto autorizzato intestato al medesimo titolare;
- finanziamenti in valuta concessi da banche abilitate.

3. Detti conti possono essere addebitati per:

- pagamenti a fronte di operazioni connesse alla specifica attività per la quale il conto è stato aperto. Le imprese di assicurazione, nei casi di riassicurazione o retrocessione di affari stipulati in lire con residenti, possono utilizzare lire della propria gestione interna, rinunciando alla facoltà di convertire le lire di conto estero ricevute a fronte delle medesime operazioni;
- conversione in altra valuta da accreditare in conto autorizzato del medesimo titolare;
- rimborso di finanziamenti concessi da banche abilitate;
- negoziazione sul mercato contro lire.

4. I conti possono essere intrattenuti presso più banche abilitate della stessa o di diversa piazza.

5. **I conti autorizzati delle imprese di assicurazione e di navigazione possono essere alimentati e utilizzati anche con giri di disponibilità rispettivamente da e a conti speciali intrattenuti all'estero ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c.**

6. I titolari dei conti autorizzati non possono acquisire valute estere contro lire per il regolamento di operazioni connesse alla specifica attività che ha motivato l'accensione del conto. E' fatta eccezione per le imprese di navigazione che non dispongono della valuta sufficiente ad eseguire i regolamenti di competenza, per gli spedizionieri che devono reintegrare il conto per spese all'estero sostenute nell'interesse dei mandanti residenti, nonchè per le compagnie di assicurazione, limitatamente all'acquisto contro lire della valuta necessaria al reintegro delle disponibilità occorrenti alla copertura del saldo tecnico aggiornato.

ART. 9

(Saldi massimi dei conti autorizzati)

1. Il saldo massimo giornaliero per il complesso dei conti autorizzati intestati a ciascuna impresa è così determinato:

- per le imprese di assicurazione, è pari all'ammontare necessario per far fronte all'obbligo di copertura delle riserve tecniche relative agli affari espressi in valuta, al netto dei depositi (allegato 1), aumentato del 20%;
- per le imprese di navigazione, è pari al 20% degli esiti in valuta riferiti all'ultimo esercizio chiuso. Per le imprese di nuova costituzione o per quelle per le quali non risultino pagamenti in valuta relativamente all'ultimo esercizio, il saldo massimo per l'anno solare considerato è pari all'ammontare degli impegni certi di pagamento in valuta;
- per le altre imprese, è pari alla somma, aumentata del 20%, dell'ammontare degli impegni di pagamento certi per operazioni già definite e di quello dei fondi anticipati da committenti non residenti da utilizzare per pagamenti di transazioni non ancora definite.

2. Nel caso di conti autorizzati aperti presso più banche abilitate, gli intestatari comunicano a ciascuna banca la quota di competenza impegnandosi, con apposita dichiarazione, al rispetto delle disposizioni sul massimale con riferimento alle singole quote.

ART. 10

(Verifica dei saldi massimi dei conti autorizzati e negoziazione delle eccedenze)

1. La verifica del rispetto del massimale dei conti autorizzati deve essere effettuata annualmente dalle banche detentrici dei conti medesimi:

a) per i conti intestati alle compagnie di navigazione, con riferimento ad ogni giornata lavorativa;

b) per i conti intestati alle imprese di assicurazione, entro la fine del primo mese successivo a quello di approvazione del bilancio, sulla base di un prospetto contabile da compilare secondo quanto precisato nell'allegato 1;

c) per i conti intestati alle altre imprese (bunkeratori, provveditori, spedizionieri e transitari) entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ogni anno solare sulla base di un prospetto contabile, da compilare secondo i criteri precisati nell'articolo 9.

2. Le disponibilità dei "conti autorizzati", in eccedenza rispetto al massimale, devono essere negoziate contro lire tramite le banche abilitate presso le quali i conti sono aperti, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui le eccedenze risultano accertate.

3. Oltre il suddetto termine la negoziazione deve essere effettuata in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, al minor cambio fra quelli risultanti dalla chiusura delle borse valori di Milano e di Roma intercorrente tra la scadenza di cui al comma precedente e il giorno di regolamento della negoziazione.

ART. 11

(Conti transitori)

1. I residenti in relazione a determinate operazioni possono accreditare temporaneamente le valute acquisite nei seguenti conti, denominati transitori, aperti presso banche abilitate, diversi da quelli valutari:

a) conti aperti al nome di residenti che occasionalmente effettuano operazioni di transito nelle quali l'incasso precede il pagamento. I conti possono essere utilizzati esclusivamente per il regolamento della merce oggetto dell'operazione, eventualmente previa conversione in altre valute estere;

b) conti aperti direttamente da banche abilitate, in alternativa alla liquidazione anticipata dei contratti a termine, a nome di residenti che, avendo stipulato con le banche stesse la vendita a termine di valuta da introitare dall'estero, ne vengono in possesso in anticipo rispetto alla data del contratto;

c) conti aperti al nome di residenti che debbono gestire la liquidazione di avarie generali in valuta relative a navi ed aeromobili;

d) conti per pagamenti nell'interesse di non residenti, aperti al nome di residenti che esercitano attività di agente di cambio, commissionario di borsa, agente di viaggio, spedizioniere, agente o raccomandatario marittimo di compagnie estere di navigazione e di mandatario in genere. I conti sono accreditati con valuta ricevuta dall'estero che

deve essere utilizzata per l'effettuazione di pagamenti a favore di terzi nei limiti del mandato ricevuto o per ritrasferimenti a favore dei remittenti.

e) **conti, cointestati con non residenti, per l'accreditamento di disponibilità in valuta che rappresentano cauzioni in favore di residenti.**

2. I conti transitori restano in essere fino a quando non siano stati effettuati i regolamenti in relazione ai quali i conti vengono accesi.

ART. 12

(Conti speciali all'estero)

1. **I soggetti che, pur svolgendo attività all'estero, non assumono, in relazione a tale attività, la qualifica di non residenti, di cui all'art.1, comma 2°, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148,** possono intrattenere presso banche non residenti i seguenti conti in valuta estera, denominati "speciali":

a) conti di autotrasportatori, utilizzabili per il regolamento delle spese relative al pedaggio autostradale e accreditabili, nei limiti del fabbisogno annuale risultante da dichiarazione resa ad una banca abilitata, con trasferimenti di fondi in valuta effettuati dalla banca medesima;

b) conti di organizzazioni costituite provvisoriamente all'estero per l'esecuzione di lavori, utilizzabili per le spese relative e accreditabili con i fondi in valuta estera riconosciuti **nell'ambito della commessa.** Il limite complessivo degli importi accreditabili é pari al 40% del valore della commessa ovvero a Lit. 500 milioni se si tratta di spese in loco necessarie solo per l'approntamento di forniture di merci. Nel rispetto dei limiti indicati i conti possono essere alimentati anche con disponibilità in valuta dall'Italia ovvero con facilitazioni di credito in valuta, nonchè con banconote in valuta residuate a dipendenti dell'impresa titolare del conto. Possono inoltre esservi accreditate disponibilità in valuta, non trasferibili, esistenti alla chiusura di analoghi conti intestati ad altri residenti;

c) conti di compagnie di navigazione e imprese assicuratrici, utilizzabili per le esigenze connesse alla specifica attività esercitata al di fuori del territorio nazionale ed accreditabili con gli incassi realizzati in

loco e con gli importi trasferiti dall'Italia utilizzando conti autorizzati ivi intrattenuti, fermo restando l'obbligo di trasferire in Italia le somme eccedenti il fabbisogno. Le compagnie di navigazione possono intrattenere detti conti anche a nome delle proprie agenzie operanti nei Paesi in cui i conti medesimi vengono aperti ovvero direttamente presso le agenzie medesime;

d) conti di liquidatori di avarie, anche congiuntamente a trustees, per il regolamento di avarie generali relative a navi ed aeromobili, limitatamente al periodo occorrente per la definitiva liquidazione dell'avaria generale cui si riferiscono;

2. I residenti che, per l'attività svolta con l'estero, siano beneficiari di molteplici pagamenti da parte di non residenti in un determinato Paese possono aprire presso banche del Paese considerato conti in valuta nei quali far confluire tali pagamenti. Detti conti sono utilizzabili esclusivamente per il successivo trasferimento in Italia delle disponibilità accreditate. La giacenza delle singole partite non può superare i 15 giorni.

3. I residenti devono dare contestuale segnalazione all'accensione dei conti di cui ai commi precedenti ad una banca abilitata prescelta, per il cui tramite dovranno essere effettuati gli eventuali trasferimenti. Entro 60 giorni dalla fine di ciascun semestre solare e comunque entro 60 giorni dalla chiusura dei conti, il residente deve fornire alla banca, per l'inserimento in atti, l'estratto dei conti medesimi unitamente a dichiarazione del titolare circa il regolare utilizzo del conto, con l'indicazione, per i soli conti di cui alle lettere b) e c) del 1° comma, degli importi accreditati e addebitati riportati per categorie generali di operazioni.

4. I residenti, che debbano prestare in favore di non residenti cauzioni in contanti, strumentali all'esecuzione di operazioni con non residenti, possono accreditare le somme necessarie in appositi conti presso banche non residenti, vincolati a tale destinazione. Detti conti possono essere cointestati con i non residenti che abbiano titolo. Analoga facoltà è consentita nel caso di cauzioni di non residenti in favore di residenti; in tal caso il conto deve essere cointestato con il garante non residente.

5. I residenti che soggiornino temporaneamente all'estero a scopo di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, istruzione e cultura possono intrattenere presso banche non residenti conti speciali accreditabili esclusivamente con le disponibilità in valuta legittimamente esportate o trasferite da banche abilitate per tali scopi.

6. I conti speciali vanno estinti al venir meno delle condizioni che ne consentono l'accensione.
7. I residenti possono detenere conti in lire non convertibili presso banche con sede nella Repubblica di San Marino.

ART. 13

(Deposito dei valori mobiliari esteri)

1. Il deposito dei titoli e degli altri valori mobiliari emessi o estinguibili all'estero da parte di residenti deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data in cui i residenti ne abbiano conseguito l'effettiva disponibilità.
2. In caso di mutamento di residenza valutaria, i termini per il deposito dei titoli e degli altri valori mobiliari precedentemente acquisiti sono fissati in centottanta giorni che decorrono dalla data di mutamento.
3. I residenti sono esonerati dall'obbligo di costituzione in deposito per i titoli e altri valori mobiliari emessi o estinguibili all'estero
   a) privi di valore a seguito di riforme monetarie ovvero di provvedimenti adottati dalle Autorità governative dello Stato in cui ha sede l'emittente dei titoli stessi;
   b) il cui prezzo di acquisto, nel controvalore in lire, non superi, per ogni singolo proprietario, l'ammontare complessivo di lire 5 milioni;
   c) acquisiti a cauzione di cariche amministrative oppure da compagnie di assicurazione a copertura di rischi assunti all'estero secondo le disposizioni vigenti;
   d) rilasciati da beneficiari esteri di crediti finanziari accordati da banche e da istituti di credito a medio termine residenti;
   e) pagabili solo in Italia e siano emessi in lire da istituzioni finanziarie internazionali alle quali la Repubblica italiana partecipa in qualità di Stato membro.
4. L'obbligo del deposito può essere assolto mediante costituzione da parte di altro residente che abbia ricevuto mandato all'acquisto e/o alla gestione dei titoli e degli altri valori mobiliari.
5. I depositari ammessi possono affidare, sotto la propria responsabilità, i titoli ed i valori anche a soggetti non residenti diversi da banche e da istituti esteri con finalità analoghe a quelle della Monte Titoli S.p.A., semprechè l'amministrazione e la custodia di detti titoli e valori rientri nella loro attività istituzionale.

ART. 14

(Esportazione di mezzi di pagamento)

1. **I residenti possono esportare:**

a) biglietti di Stato e di banca italiani fino a Lit. 1 milione a persona;

b) mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero fino al controvalore di Lit. 2.500.000 **ovvero, se più elevato, fino al controvalore di 1.250 D.S.P.**

2. **I residenti possono esportare per motivi di cura, cultura, istruzione, lavoro, circolazione e soggiorno all'estero:**

c) **mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero per** importi superiori a condizione che siano legittimamente acquisiti presso le banche abilitate, a tal fine tenute a rilasciare apposita attestazione;

d) assegni in lire interne, da trarre su banche **residenti, ovvero assegni circolari in lire,** a condizione che ciascun titolo, all'atto dell'emissione, presenti le seguenti caratteristiche:

- contenga l'indicazione completa del beneficiario non residente e degli ulteriori requisiti di cui all'art. 1 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1 736;
- sia integrato con la clausola di non trasferibilità;
- **sia d'importo non superiore a 10 milioni per singola causale;**

e) carte di credito, rilasciate da residenti.

3. Quando gli assegni di cui alla lettera d) del comma 2 sono in possesso del beneficiario non residente, i relativi importi vanno considerati espressi in lire di conto estero.

4. **I residenti possono, inoltre, esportare mezzi di pagamento in valuta ed in lire recanti la dicitura "da accreditare in un conto dell'estero" rilasciati da banche abilitate all'ordine di non residenti per il regolamento di operazioni non vietate. In tali casi le banche abilitate sono tenute a rilasciare apposita attestazione.**

5. **Le banche abilitate procedono alle verifiche di cui all'articolo 24 al momento dell'assegnazione.**

6. **La documentazione relativa alle assegnazioni di cui al comma 2 di importo superiore a Lit. 10 milioni non può essere rimossa dagli atti dei residenti prima che sia trascorso il periodo di un anno. Quanto precede vale**

anche nei casi di pagamenti all'estero effettuati a mezzo assegni in lire interne ovvero con utilizzo di carte di credito, o con altri strumenti per operazioni di importo globale superiore a Lit. 10 milioni.

7. Le limitazioni di cui al presente articolo non sono applicabili alle banche abilitate che possono, pertanto, esportare i mezzi di pagamento di cui trattasi oltre che a mezzo posta, anche tramite propri funzionari incaricati ovvero vettori specializzati.

8. I residenti possono esportare anche:

a) monete metalliche italiane ed estere aventi corso legale escluse quelle d'oro. L'esportazione di queste ultime é consentita solo contro regolamento;

b) libretti di risparmio nominativi bancari e postali, buoni fruttiferi nominativi bancari e postali e altri documenti di legittimazione; l'esportazione del documento non abilita al trasferimento dei relativi importi;

c) tratte spiccate su non residenti per il ritiro della firma di accettazione;

d) effetti cambiari emessi (pagherò) o accettati (tratte) da residenti direttamente in favore di non residenti;

e) valori mobiliari diversi da quelli di cui sopra per importi fino a Lit. 1 milione; per importi superiori l'esportazione è consentita esclusivamente in via temporanea, tramite banca abilitata e semprechè sia strumentale all'esecuzione di operazioni con l'estero non vietate ovvero all'amministrazione dei valori.

9. L'esportazione di mezzi di pagamento per l'imbarco, su navi e aereomobili gestiti da residenti, finalizzata all'alimentazione della cassa di bordo è consentita:

- nel caso di mezzi di pagamento in valuta, nei limiti del fabbisogno dichiarato dal soggetto responsabile della gestione della cassa di bordo ed a condizione che detti mezzi risultino legittimamente acquisiti presso banche abilitate;
- nel caso di biglietti di Stato e di banca italiani, nei limiti del fabbisogno dichiarato dal soggetto responsabile della cassa di bordo per le esigenze della nave, comprese le paghe all'equipaggio. L'utilizzazione delle somme trova riscontro, a posteriori, nella relativa documentazione.

10. L'esportazione di mezzi di pagamento per l'imbarco su navi ed aereomobili gestiti da non residenti è disciplinata dalle norme di cui al

successivo articolo 15. Per i mezzi di pagamento in lire, è consentita nei limiti dell'anticipo effettuato al capitano dall'agente o dal raccomandatario, anticipo che non può superare la somma degli importi in lire esportabili da tutti i componenti l'equipaggio.

11. L'esportazione per l'imbarco su navi nazionali o estere di mezzi di pagamento in lire e in valuta collegato alle necessità di uffici di cambio gestiti da imprese non bancarie residenti è consentita nei limiti quantitativi in valuta ed in lire stabiliti nel provvedimento rilasciato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148 per l'autorizzazione quali Centri Raccolta Valute delle imprese non bancarie.

12. Per gli Uffici cambio gestiti da imprese bancarie, vale quanto stabilito in materia dal comma 7 del presente articolo.

ART. 15

(Esportazione di mezzi di pagamento e di disponibilità in lire e in valuta da parte di non residenti - Consegna in Italia di assegni a non residenti)

1. I non residenti possono esportare al seguito i mezzi di pagamento emessi al proprio ordine e non girati nonchè altri mezzi di pagamento in valuta estera e in lire di conto estero per importi non eccedenti Lit. 5 milioni e banconote italiane per importi non eccedenti Lit. 1 milione. Nei casi diversi l'esportazione è consentita, a condizione che siano in grado di dimostrarne, con qualsiasi mezzo di prova, l'avvenuta importazione o, comunque, la legittimità dell'acquisizione in Italia o all'estero. A tal fine la dogana, ove richiesta, provvede a rilasciare apposita attestazione all'atto dell'importazione.

2. Analoga dimostrazione a quella richiesta nel comma precedente deve essere fornita per l'accreditamento di tali mezzi nei conti esteri intestati a non residenti.

3. Sono legittimamente acquisiti in Italia i biglietti di Stato e di banca italiani per importi superiori a Lit. 1 milione e non eccedenti il limite di Lit. 5 milioni, derivanti da precedente negoziazione di valuta estera opportunamente documentata, nonché gli altri mezzi di pagamento in valuta estera o in lire di conto estero per i quali venga esibita documentazione comprovante l'acquisizione presso banca abilitata.

4. **I non residenti possono esportare valori mobiliari emessi e/o pagabili in Italia esclusivamente per il tramite di banche abilitate che provvederanno ad apporvi apposita stampiglia. I non residenti possono esportare al seguito valori mobiliari emessi e/o pagabili all'estero nei limiti della precedente importazione da dimostrare in dogana con qualsiasi mezzo di prova. A tal fine la dogana, ove richiesta, provvede a rilasciare apposita attestazione all'atto dell'importazione.**

5. I residenti possono consegnare direttamente in Italia ai non residenti:
   a) gli assegni in valuta ricevuti dalle banche abilitate per il regolamento di operazioni con l'estero;
   b) gli assegni in lire interne emessi secondo il disposto del precedente articolo 14.

6. Gli assegni di cui al comma precedente sono esportabili dai non residenti. Per gli assegni in valuta, l'attestazione rilasciata dalle banche abilitate va consegnata al non residente beneficiario.

ART. 16

(Regolamenti in lire non convertibili)

1. I regolamenti tra residenti e non residenti possono essere eseguiti in lire non convertibili in valuta estera mediante:
   a) biglietti di banca italiani, **ovvero assegni tratti su conti interni intrattenuti da non residenti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto,** se effettuati da non residenti a residenti per l'acquisto di beni e servizi collegati al soggiorno dei primi in Italia;
   b) biglietti di banca italiani e assegni espressi in lire se effettuati da residenti a non residenti che intendono utilizzare tali disponibilità per gli scopi di cui alla lettera a).

2. Per i beni di cui al comma 1, che non rientrino tra quelli la cui esportazione agevolata é consentita dalle Dogane al seguito del non residente, il relativo regolamento, se di importo superiore a Lit. 20.000.000 deve avvenire mediante canalizzazione.

3. I regolamenti tra residenti e non residenti possono altresì essere eseguiti in lire non convertibili quando effettuati da residenti che si surrogano nel credito verso non residenti derivante dall'utilizzazione in Italia di carte di credito.

4. I rapporti tra i residenti e i soggetti non residenti appartenenti allo Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di S.Marino sono equiparati a quelli tra residenti. I soggetti appartenenti agli Stati di cui sopra possono, tra l'altro, intrattenere conti in lire interne.

5 La consegna in Italia di mezzi di pagamento in lire da parte di debitori a residenti mandatari dei creditori non residenti non costituisce regolamento. Il successivo trasferimento in favore dei non residenti deve avvenire mediante canalizzazione.

Art. 17

(Trasferimenti per il tramite dell'Amministrazione postale)

1. I trasferimenti valutari concernenti le operazioni con l'estero possono essere effettuati anche per il tramite dell'Amministrazione postale senza limite d'importo ove trattisi di rimesse dall'estero; fino al limite di Lit. 5 milioni ove trattisi di trasferimenti a favore di non residenti, salvo eventuali minori importi stabiliti nelle convenzioni postali con i singoli Paesi.

2. Ai fini di eventuali controlli degli organi valutari gli operatori interessati devono mantenere ai propri atti la relativa documentazione.

Art. 18

(Atti di disposizione di valute estere tra residenti)

1. I residenti possono compiere atti di disposizione di valute estere tra loro esclusivamente per il regolamento di:

A) premi ed indennizzi relativi a contratti di assicurazione stipulati con la SACE;

B) premi ed indennizzi relativi a contratti di assicurazione, riassicurazione, retrocessione e coassicurazione aventi per oggetto:

   a) assicurazioni vita e capitalizzazione, in tutte le forme ammesse, individuali e collettive;

   b) assicurazioni infortuni, quando il beneficiario o l'assicurato è un non residente;

c) assicurazioni danni, quando l'assicurazione copre un rischio situato all'estero o l'esecuzione di lavori per conto di committente non residente o la responsabilità per lo svolgimento di attività professionale all'estero o per vizi di prodotti esportati;

d) merci esportate CIF o, comunque, rese con clausole che pongono a carico di residenti l'onere del pagamento del premio ed in favore di non residenti la corresponsione dell'eventuale indennizzo;

e) merci importate FOB e C & F;

f) corpi di navi o di aerei;

g) merci di provenienza estera e proprietà di non residenti introdotte nel territorio della Repubblica per processi di lavorazione presso imprese residenti per conto di committenti non residenti;

h) merci di proprietà di residenti e giacenti allo stato estero fuori della cinta doganale;

i) plichi o pacchi postali contenenti valori esteri spediti a proprie corrispondenti dell'estero da banche abilitate;

l) crediti derivanti da esportazioni di merci dall'Italia limitatamente all'insolvenza del debitore estero ufficialmente dichiarata;

m) rischi di trasporto a carico di residente spedizioniere, relativi al transito per l'Italia di merce proveniente dall'estero e destinata all'estero;

n) rischi relativi:
   - all'esecuzione di lavori e/o forniture all'estero per il trasporto e montaggio all'estero di macchine e apparecchiature;
   - alla copertura di polizze fidejussorie;
   - alle malattie ed agli infortuni professionali ed extraprofessionali del personale utilizzato all'estero;
   - alla responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione di lavori e/o forniture.

C) competenze spettanti agli spedizionieri, **titolari di conto autorizzato,** per spese da effettuare all'estero nei limiti del mandato di spedizione;

D) merci cedute allo stato estero;

E) **lavori all'estero affidati in sub appalto**

2. I predetti regolamenti, quando sono effettuati da parte o in favore di residenti titolari di conti diversi dal conto valutario, possono essere eseguiti a valere su tali conti, sempreché trattisi di regolamenti connessi alla specifica attività per cui il soggetto é abilitato ad intrattenere il conto diverso da quello valutario.

3. **I regolamenti di cui al comma 1) sono eseguiti dalle banche abilitate su presentazione, da parte del residente debitore, di una dichiarazione di responsabilità attestante il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.**

ART. 19

(Dichiarazione relativa al trasferimento dei compensi di mediazione a favore di non residenti)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 **del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148 la specifica** dichiarazione **per il** trasferimento dei compensi di mediazione va redatta dall'interessato, secondo le indicazioni riprodotte nell'allegato 2 .

2. Per il trasferimento di compensi da eseguire in via contestuale o successiva all'operazione cui la mediazione si riferisce, la dichiarazione va presentata alla banca abilitata che effettua il primo intervento nell'operazione sottostante **all'atto dell'intervento stesso**; per quelli da eseguire in via anticipata rispetto all'operazione cui la mediazione si riferisce, va presentata alla banca prescelta per il regolamento del compenso, **all'atto del regolamento stesso.**

3. Ai fini delle verifiche di cui al successivo articolo 24, il trasferimento di compensi di mediazione va considerato come operazione autonoma e **come tale sottoposta anche alla prevista dichiarazione valutaria. Ai fini dell'assunzione di responsabilità (parte prima della dichiarazione valutaria) vale la specifica dichiarazione resa per i compensi di mediazione.**

4. **La dichiarazione valutaria relativa all'operazione principale va a sua volta resa nei termini e con le modalità di cui all'art. 24.**

ART. 20

(Silenzio assenso)

1. Le richieste di autorizzazioni valutarie di carattere particolare, relative alle operazioni di seguito indicate, si intendono accolte qualora gli organi competenti, trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, non forniscano risposta negativa o interlocutoria:

a) proroghe dei termini di autorizzazioni già rilasciate, per periodi di validità comunque non superiori a quelli originali;

b) deroghe ai vincoli, divieti ed obblighi eventualmente imposti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148.

2. Gli interessati possono comprovare l'avvenuto decorso del termine di cui al precedente comma con apposita dichiarazione dalla quale risultino gli estremi e l'oggetto della domanda presentata. Gli organi competenti, ove richiesti, sono comunque tenuti ad attestare, entro cinque giorni dalla relativa istanza, l'intervenuta autorizzazione per silenzio-assenso.

ART. 21

(Delega di competenza all'Ufficio italiano dei cambi)

1. E' delegata all'Ufficio italiano dei cambi la facoltà di autorizzare:

a) la deroga all'osservanza dei vincoli, dei divieti ed obblighi eventualmente imposti ai sensi dell'art.13, comma 1 e comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 n. 148;

b) l'accensione di conti per l'accreditamento di disponibilità relative a depositi cauzionali nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 11 e 12;

c) l'accensione presso banche abilitate di conti in valuta non di conto valutario;

d) l'accensione all'estero di conti correnti postali;

e) finanziamenti in valuta tra residenti

2. L'Ufficio italiano dei cambi é delegato a pronunciarsi nei casi dubbi in tema di abitualità della dimora, di non occasionalità dell'attività svolta e di trasferibilità di conti e depositi interni.

3. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari devono essere motivati ed inviati per conoscenza al Ministro del commercio con l'estero.

ART. 22

(Delega di competenza al Mediocredito centrale)

1. E' delegata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) la facoltà di autorizzare la costituzione all'estero, da parte di imprese residenti, di conti e di depositi connessi con l'effettuazione di operazioni per le quali non venga richiesta la garanzia assicurativa statale e ricorrano le seguenti condizioni:
   a) sia richiesto l'intervento agevolativo del predetto Istituto ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;
   b) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda;
   c) indipendentemente da qualsiasi limite di importo, il regolamento sia effettuato a valere su un credito di aiuto o misto concesso ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari devono essere motivati e inviati per conoscenza al Ministro del commercio con l'estero.

ART. 23

(Delega di competenza alla SACE)

1. E' delegata alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) la facoltà di autorizzare la costituzione all'estero, da parte di imprese residenti, di conti e di depositi connessi con l'effettuazione di operazioni per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
   a) sia richiesta la garanzia assicurativa statale ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni;

b) il valore del contratto non sia superiore a lire 50 miliardi o, se espresso in valuta, al corrispondente controvalore calcolato al cambio vigente due giorni utili prima della data di presentazione della domanda.

2. I provvedimenti che rilasciano o negano autorizzazioni particolari devono essere motivati ed inviati per conoscenza al Ministro del commercio con l'estero.

Art. 24
(Verifiche)

1. Ai fini delle verifiche di regolarità delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi, i residenti devono fornire alla Banca d'Italia ed alle banche abilitate:

a) la mera indicazione, anche verbale, ai fini statistici della causale dell'operazione, per le operazioni fino a Lit. 10 milioni o comunque per rimesse emigrati o per trasferimenti disposti da non residenti per atto unilaterale o liberalità; tale comunicazione deve essere resa al momento del regolamento;

b) la dichiarazione valutaria per le operazioni di importo superiore a Lit. 10 milioni e di natura diversa da quelle di cui alla precedente lettera a);

c) la dichiarazione valutaria corredata dalla documentazione relativa all'operazione sottostante, per le operazioni di importo superiore a Lit. 20 miliardi. Analogo adempimento è dovuto per le operazioni di importo compreso tra Lit. 100 milioni e Lit. 20 miliardi quando rientrino in categorie individuate a campione dall'Ufficio italiano dei cambi.

2. La dichiarazione valutaria si compone di due parti: la prima, relativa all'assunzione di responsabilità, deve riprodurre le indicazioni riportate nell'allegato 3; la seconda, contenente succinte informazioni statistiche sull'operatore nonchè sugli aspetti essenziali dell'operazione e del connesso regolamento, desumibili dalla sottostante documentazione, va redatta dall'interessato secondo le modalità che sono comunicate con circolare dell'Ufficio italiano dei cambi, da emanare secondo la procedura stabilita per i provvedimenti valutari di portata generale.

3. I residenti che pongono in essere operazioni in cambi a termine e con opzione di importo superiore a Lit. 10 milioni devono fornire alle banche abilitate, ai fini delle verifiche, esclusivamente un'apposita dichiarazione di responsabilità con la quale attestano il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

4. I residenti che pongono in essere operazioni in cambi a pronti di lire contro valuta per l'alimentazione di propri conti in valuta ed operazioni di trasformazione in altra valuta di disponibilità in essere su detti conti sono esonerati dagli adempimenti in materia di verifica, che viene effettuata sull'operazione con l'estero o valutaria cui quella in cambi si riferisce ed ha luogo nei termini e con le modalità di cui al comma 5.

5. La dichiarazione valutaria deve essere fornita:

a) entro 15 giorni dall'esecuzione dell'operazione doganale, ad una banca abilitata prescelta dall'operatore, per le operazioni con l'estero di valore superiore a Lit. 20 milioni, siano esse previste senza impegno di regolamento valutario ovvero con regolamento stabilito in via posticipata oltre 60 giorni dalla data dell'operazione doganale;

b) all'atto del regolamento, alla banca abilitata che lo effettua, nei casi diversi.

6. La banca che riceve la dichiarazione ne restituisce all'operatore una copia vistata da esibire, quando necessario, alla banca prescelta per il regolamento.

7. Per le operazioni di importo superiore a Lit. 20 miliardi ovvero soggette a verifica a campione, la banca che interviene nel regolamento accerta la rispondenza della dichiarazione valutaria alla documentazione prodotta; negli altri casi prende atto del contenuto della dichiarazione, ferma restando la possibilità, ove dalla stessa emergano elementi di contraddizione, di richiedere agli interessati chiarimenti integrativi.

8. La documentazione concernente le operazioni sottoposte a verifica va conservata agli atti dei residenti sia nel caso in cui la verifica si effettui sulla base della sola dichiarazione, sia nel caso in cui essa avviene anche sulla base della documentazione.

9. Se l'operazione, già oggetto di dichiarazione valutaria , non si perfeziona secondo quanto indicato nella parte statistica della dichiarazione stessa, il soggetto interessato è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche presso una banca abilitata quando si tratti:

a) di variazioni superiori al 10% del valore dichiarato, semprechè eccedenti l'importo di Lit. 10 milioni;

b) di modifiche dei termini contrattuali di regolamento superiori a 30 giorni.

10. L'Ufficio italiano dei cambi, con Circolare da emanare secondo la procedura stabilita per i provvedimenti valutari di portata generale, identifica, anche in relazione alla tipologia dei soggetti, le operazioni, compresi i regolamenti dei saldi di compensazione, per le quali la dichiarazione valutaria può essere presentata su base riepilogativa e periodica, e, ove possibile, adattata alle specificità del dichiarante. Sempre con Circolare l'Ufficio identifica, altresì, le fattispecie per le quali la dichiarazione può essere presentata, limitatamente alla parte statistica, su supporto non cartaceo. In tali casi l'Ufficio provvede anche a stabilire termini di invio e modalità di compilazione della dichiarazione stessa.

11. L'Ufficio italiano dei cambi provvede, inoltre, a precisare con Circolare le modalità di redazione e di inoltro della comunicazione concernente il regolamento per compensazione delle obbligazioni tra residenti e non residenti.

ART. 25

(Conti delle Rappresentanze diplomatiche e consolari estere e delle organizzazioni ed enti internazionali; conti intestati a soggetti appartenenti allo Stato della Città del Vaticano)

1. Le Rappresentanze diplomatiche e consolari estere ed i rispettivi titolari o dipendenti stranieri, nonchè le sedi in Italia di organizzazioni ed enti che esplicano attività, anche fuori del territorio della Repubblica, in conformità delle leggi e delle convenzioni interstatali istitutive riconosciute dallo Stato italiano, ed i soggetti che rivestano, nel territorio della Repubblica, la qualifica di rappresentanti o dipendenti di tali organizzazioni ed enti, che in base agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia godano di facilitazioni valutarie e di cambio, possono accreditare le somme, di cui sono destinatari in ragione dell'attività istituzionalmente svolta, in conti denominati "Rappresentanza estera" ed espressi in valuta o in lire. I conti in lire sono utilizzabili alla stregua di conti interni. In ogni caso, le disponibilità di detti conti (in lire e in valuta) sono liberamente trasferibili all'estero.

2. I soggetti non residenti appartenenti allo Stato della Città del Vaticano possono intrattenere presso banche abilitate conti esteri in valuta ed in lire di conto estero nei quali sono accreditabili esclusivamente le disponibilità per le quali detti soggetti assumono la qualifica di non residenti ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

3. Resta ferma per i soggetti di cui ai precedenti commi la possibilità di intrattenere nel territorio della Repubblica anche conti e depositi in lire non convertibili.

ART. 26

(Conti di soggiorno ed altri conti transitori in lire di non residenti)

1. Le banche abilitate possono accendere al nome di non residenti che soggiornano in Italia conti in lire utilizzabili in Italia come conti interni; il trasferimento all'estero del saldo è consentito senza formalità nei limiti dell'alimentazione dall'estero. Detti conti possono essere aperti anche su presentazione del documento d'identità.

2. Le banche abilitate possono accreditare in conti speciali transitori intestati a non residenti disponibilità in lire o in valuta relative ad operazioni in attesa di definizione.

ART. 27

(Conti relativi ad operazioni non conformi e relativi regolamenti)

1. Le banche abilitate devono aprire conti transitori per l'accreditamento di disponibilità in lire o in valuta che costituiscono oggetto di contestazioni valutarie in corso o comunque, di operazioni valutariamente irregolari, il cui utilizzo resta subordinato alle determinazioni dell'organo competente per la definizione della contestazione o dell'irregolarità.

2. Le banche abilitate che ricevono dall'estero per l'incasso assegni tratti su conti interni o assegni circolari in lire privi di uno dei requisiti di cui all'art. 14, possono mettere a disposizione degli aventi diritto non residenti il ricavo del titolo, a condizione che venga documentata la regolarità dell'operazione sottostante ed il titolo sia di importo non

superiore a Lit. 10 milioni; le banche abilitate devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi, entro il mese successivo, i singoli regolamenti della specie, se di importo superiore a Lit. 1.000.000, effettuati nel corso del mese, indicando gli estremi dei titoli e la causale della sottostante operazione.

3. Qualora per gli assegni di cui al comma 2 non ricorrano le condizioni di cui al comma medesimo, le banche abilitate, che li ricevono per l'incasso, immettono i relativi importi, a nome dell'avente diritto non residente, nei conti transitori di cui al comma 1 del presente articolo. Contestualmente le banche segnalano l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, allegando una fotocopia (recto e verso) del titolo e fornendo eventuali elementi di valutazione.

4. Le banche abilitate devono osservare analoghe procedure nel caso in cui ricevono dall'estero per l'incasso altri titoli di credito e valori mobiliari italiani la cui esportazione risulti effettuata in contrasto con le vigenti disposizioni.

ART. 28
(Rilascio delle autorizzazioni relative al commercio dell'oro greggio)

1. Le richieste di autorizzazione all'acquisto di oro greggio devono essere inoltrate con cadenza annuale, al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale delle valute), direttamente o tramite una banca abilitata, trasmettendone copia all'Ufficio italiano dei cambi. Esse devono essere inoltrate nel mese di gennaio, con riferimento al periodo 1° marzo dello stesso anno - 28 febbraio dell'anno successivo con indicazione di quantitativi minimi di Kg. 20. Nel corso dell'anno possono essere inoltrate richieste connesse all'avvio di nuove attività o richieste suppletive. Tali richieste di autorizzazione devono contenere una dichiarazione di impegno a destinare l'oro greggio acquistato alla produzione di beni in Italia o alla vendita all'estero. Nel caso di cessione ad altro residente, nel documento di vendita deve essere indicato che il cessionario intende utilizzare l'oro per la produzione di beni.

2. La richiesta inviata all'Ufficio italiano dei cambi deve contenere copia della precedente autorizzazione, aggiornata con i dati relativi agli utilizzi alla data di inoltro.

3. Sono libere le importazioni di oro greggio da parte delle banche abilitate per l'immissione in conto deposito, utilizzabile per le cessioni e per prestiti d'uso ai residenti.

4. Ai fini delle presenti disposizioni non è considerata produzione di beni la trasformazione dell'oro greggio in forme diverse da quelle originarie che non presentino un valore aggiunto idoneo a qualificarle come beni prodotti ai sensi del precedente comma 1.

5. L'Ufficio italiano dei cambi provvede a notificare le autorizzazioni rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero.

6. Il prelievo dal conto deposito o l'importazione dell'oro greggio devono essere effettuati previa esibizione della relativa autorizzazione sulla quale la banca o la dogana deve annotare i dati dei quantitativi prelevati o importati. L'importazione e il regolamento devono essere effettuati nel rispetto anche delle disposizioni relative alla "dichiarazione valutaria" di cui all'articolo 24.

7. I prestiti d'uso sono liberamente assumibili. Le operazioni a termine e le opzioni a termine su oro sono effettuabili presso borse merci nonchè con primarie banche estere che operino attivamente nel settore. I contratti della specie possono essere conclusi con acquisizione definitiva del metallo esclusivamente da parte delle imprese in possesso di autorizzazioni all'acquisto che possono essere richieste anche per quantitativi inferiori a quelli previsti al 1° comma del presente articolo.

ART. 29
(Norme transitorie e finali)

1. I limiti di importo in lire contenuti nel presente decreto, ove non diversamente specificato, sono da intendersi come controvalore se riferiti a poste espresse in valute, da calcolare al cambio più favorevole per il soggetto interessato, risultante alla chiusura della borsa valori di Milano o

di Roma, per il giorno in cui viene disposta o effettuata l'operazione o la verifica.

2. Per le operazioni autorizzate in via particolare nell'ambito della precedente disciplina, per le quali risulti ancora necessaria l'esistenza di uno specifico provvedimento degli organi competenti, le autorizzazioni in essere conservano efficacia fino alla naturale scadenza.

3. **Le disposizioni del decreto ministeriale 26 luglio 1988, n. 329, concernente linee di credito in favore dell'estero di durata superiore a 18 mesi, vengono confermate e si intendono in applicazione del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.**

ART. 30

(Abrogazione di disposizioni preesistenti)

1. **Sono abrogate le disposizioni del decreto ministeriale 1° febbraio 1988 n. 21, concernente le disposizioni di attuazione del D.P.R. 29 settembre 1987 n. 454, contenente disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 26 settembre 1986 n. 599, quelle del decreto ministeriale 13 giugno 1988, n. 211, recante le norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, quelle del decreto ministeriale 15 settembre 1988 n. 411, concernente i termini di utilizzo delle valute accreditate nei conti valutari nonchè quelle del decreto ministeriale 23 settembre 1988 n. 420, concernente le disposizioni per l'acquisto e l'importazione di oro greggio.**

2. **Il rinvio alle norme abrogate fatto da disposizioni amministrative emanate da organi valutari in applicazione delle stesse si intende riferito alle corrispondenti norme del presente decreto.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 marzo 1989

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO 1

SALDO TECNICO AGGIORNATO DEI CONTI AUTORIZZATI DETENUTI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Lit.

- Riserve tecniche lorde lavoro diretto (incluse nelle voci 113 e 116 dello Stato Patrimoniale Vita e 119 e 122 dello S.P.D.) ....

- Riserve tecniche lavoro diretto a carico riassicuratori (incluse nelle voci 34 e 37 dello S.P.V. e 40 e 43 dello S.P.D.) ....

RISERVE TECNICHE NETTE LAVORO DIRETTO a) ....

- Riserve tecniche lorde lavoro indiretto (incluse nelle voci 114 e 117 dello S.P.V. e 120 e 123 dello S.P.D.) ....

- Riserve tecniche lavoro indiretto a carico retrocessionari (incluse nelle voci 35 e 38 dello S.P.V. e 41 e 44 dello S.P.D.) ....

RISERVE TECNICHE NETTE LAVORO INDIRETTO b) ....

depositi in contanti trattenuti ai riassicuratori e retrocessionari
(inclusi nella voce 127 dello S.P.V. e dello S.P.D.) c) ....

depositi in contanti costituiti presso le cedenti
(inclusi nella voce 32 dello S.P.V. e dello S.P.D.) d) ....

depositi in titoli costituiti presso le cedenti
(inclusi nelle voci 18 e 27 dello S.P.V. e dello S.P.D.) e) ....

SALDO TECNICO (a+b+c-d-e) f) ....

equivalente al cambio del 31.dicembre dell'esercizio considerato ECUg) ....

ALLEGATO 1

SALDO TECNICO AGGIORNATO DEI CONTI AUTORIZZATI E SPECIALI DETENUTI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

	Lit.
- Riserve tecniche lorde lavoro diretto (incluse nelle voci 113 e 116 dello Stato Patrimoniale Vita e 119 e 122 dello S.P.D.)	....
- Riserve tecniche lavoro diretto a carico riassicuratori (incluse nelle voci 34 e 37 dello S.P.V. e 40 e 43 dello S.P.D.)	....
RISERVE TECNICHE NETTE LAVORO DIRETTO*	a) ....
- Riserve tecniche lorde lavoro indiretto (incluse nelle voci 114 e 117 dello S.P.V. e 120 e 123 dello S.P.D.)	....
- Riserve tecniche lavoro indiretto a carico retrocessionari (incluse nelle voci 35 e 38 dello S.P.V. e 41 e 44 dello S.P.D.)	....
RISERVE TECNICHE NETTE LAVORO INDIRETTO*	b) ....
depositi in contanti trattenuti ai riassicuratori e retrocessionari (inclusi nella voce 127 dello S.P.V. e dello S.P.D.)	c) ....
depositi in contanti costituiti presso le cedenti (inclusi nella voce 32 dello S.P.V. e dello S.P.D.)	d) ....
depositi in titoli costituiti presso le cedenti (inclusi nelle voci 18 e 27 dello S.P.V. e dello S.P.D.)	e) ....
SALDO TECNICO (a+b+c-d-e)	f) ....
equivalente al cambio del 31 dicembre dell'esercizio considerato ECU	g) ....

(*) ai fini del calcolo del 20%, di cui all'articolo 9, non deve tenersi conto delle voci c), d), ed e).

Per quanto riguarda le "Riserve Tecniche - Lavoro Indiretto", qualora le compagnie di assicurazione dichiarino che i dati di bilancio della voce in riferimento si riferiscono alla situazione dell'esercizio precedente, ai fini dell'esatto computo del saldo tecnico, gli importi figuranti nel bilancio stesso relativi a detta voce sono corretti, sommando o sottraendo ad essi, quello risultante dall'applicazione ai citati importi della variazione percentuale media del loro incremento o decremento negli ultimi tre esercizi. In particolare, denominato "N" l'anno cui si riferisce il saldo tecnico come sopra determinato, l'adeguamento delle riserve tecniche nette relative al lavoro indiretto è calcolato secondo il seguente schema:

riserve tecniche nette, lavoro indiretto

Bilancio	pari a ECU	Variazione percentuale
(N. - 3)	....	
(N. - 2)	....	+ .... %
(N. - 1)	....	+ .... %
(N.), ctv. di b)	....	+ .... %
Media percentuale di variazione nel triennio		+ .... %

Applicazione della variazione:	ECU
Ripresa del saldo in g)	.... +
+ H% su b); equivalente, al cambio del 31 dicembre dell'anno considerato	.... +
SALDO TECNICO CORRETTO	....

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DI COMPENSI DI MEDIAZIONE

Il sottoscritto, ______________________ dichiara assumendone tutte le responsabilità che il compenso di mediazione da trasferire a ______________
nella misura di __________________ collegato alla seguente operazione

____ :

- è conforme agli usi commerciali ed è compatibile con l'equilibrio generale del contratto;
- non nasconde trasferimenti a favore di soggetti residenti;
- rappresenta il corrispettivo di attività effettivamente svolta, necessaria per la conclusione del contratto.

Dichiara inoltre che la mediazione è strumentale e contestuale rispetto al contratto principale e non contrasta con gli interessi economici italiani in quanto (*) :

- è relativa ad operazione non vietata;
- è relativa ad operazione per la quale è stata rilasciata autorizzazione.

Nome ed indirizzo:

Ditta eventualmente rappresentata:

Data __________ Firma __________

(*) Depennare quanto non interessa.

Allegato 3

DICHIARAZIONE VALUTARIA

N. del

Banca destinatania

in chiaro in codice

PARTE 1ª: ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto, assumendone tutte le responsabilità, dichiara che:

1) l'operazione descritta nella parte statistica è effettuata in conformità delle disposizioni valutarie vigenti;
2) l'operazione medesima, valutata in rapporto alla contropartita (*) :
   a) è di valore congruo;
   b) è di valore non congruo, ma ugualmente conveniente per il dichiarante;
   c) per sua natura esclude valutazioni di economicità;
3) le informazioni riportate nella parte statistica sono veritiere e riproducono fedelmente quelle desumibili dalla documentazione relativa all'operazione;
4) è in possesso dei provvedimenti eventualmente richiesti da disposizioni normative di contenuto non valutario.

Nome e indirizzo

Ditta eventualmente rappresentata:

Data __________ Firma __________

(*) Depennare quanto non interessa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

I DD.MM. n. 21/1988, n. 211/1988, n. 411/1988 e n. 420/1988 sono abrogati dalla data di entrata in vigore del decreto qui pubblicato, ai sensi dell'art. 30.

Nota all'art. 1:

L'art. 1 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988, è così formulato:

«Art. 1 *(Residenti e non residenti).* — 1. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia;

b) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

c) le persone fisiche con dimora in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;

d) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all'estero e sede secondaria in Italia, limitatamente alle attività esercitate in Italia con stabile organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle norme valutarie sono considerati non residenti:

a) i cittadini italiani con dimora abituale all'estero;

b) i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale;

c) le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione.

d) le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica per le quali non ricorrono le condizioni previste al comma 1.

3. Le persone fisiche con dimora abituale e iscrizione nell'anagrafe del comune di Campione d'Italia sono considerate residenti limitatamente alle attività svolte nel resto del territorio italiano ai sensi del comma 1.

4. Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica, che hanno effettiva sede in Campione d'Italia, con decreto del Ministro del commercio con l'estero vengono considerate residenti per le sole attività produttrici di reddito esercitate nel resto del territorio italiano.

5. La dimora si presume abituale quando sono trascorsi due anni dal suo inizio, ferme le possibilità di dimostrazione e di accertamento per i periodi inferiori.

6. Il regime valutario dei beni e dei diritti conseguiti con i proventi delle attività di cui ai precedenti commi segue i mutamenti di residenza valutaria del loro titolare.

7. Il Ministro del commercio con l'estero indica con decreto gli atti e i documenti ritenuti idonei a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai precedenti commi, avuto riguardo anche agli aspetti della doppia residenza valutaria e fatta salva la facoltà degli interessati di produrre altri idonei mezzi di prova».

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 1 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

La legge n. 77/1983 reca: «Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare». Si trascrive il testo del relativo art. 11:

«Art. 11 *(Disciplina della emissione dei valori mobiliari).* — Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantità e delle caratteristiche dei titoli suddetti.

Il collocamento dei valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni.

Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli articoli 2, 44 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni già assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può richiedere notizie e dati integrativi. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia può stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo della quantità e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio).

La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 [v. qui appresso, *n.d.r.*].

Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Il primo comma dell'art. 12 della predetta legge n. 77/1983 sostituisce l'art. 18 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari), con i seguenti articoli:

«Art. 18. — Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attività finanziarie soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro

rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle provincie e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le società e la borsa può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.

La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione.

Art. 18-*bis*. — Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18, per valore mobiliare è da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, nonché ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 18-*ter*. — Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonché ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia già predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.

Con decorrenza dell'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari è soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna società od ente richiedente.

Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi.

Art. 18-*quater* [come modificato dall'art. 16 della legge 4 giugno 1985, n. 281]. — Dalla data della comunicazione di cui all'art. 18, primo comma, le società e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere *b)* e *c)*, e 4.

La stessa disciplina si applica:

a) *ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri sollecitì il pubblico risparmio;*

b) *ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalità dell'operazione.*

La Commissione nazionale per le società e la borsa può altresì disporre che le società e gli enti di cui sopra siano assoggettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

Il terzo comma dell'art. 12 della legge n. 77/1983 prevede che: «Le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato, dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge».

Nota all'art. 7:

Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile, come sostituito dall'art. 6 della legge 7 giugno 1974, n. 216:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società di cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria [2368];

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolare vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo di loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

Nota all'art. 12:

Per il testo dell'art. 1 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 1 del R.D. n. 1736/1933 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) è il seguente:

«Art. 1. — L'assegno bancario (chéque) contiene:

1) la denominazione di assegno bancario (chéque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;

2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);

4) l'indicazione del luogo di pagamento;

5) l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;

6) la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente)».

— Il comma 4 dell'art. 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988, prevede che: «La Banca d'Italia può rilasciare a imprese diverse da quelle di cui al comma 3 [aziende di credito e istituti di credito speciale, *n.d.r.*] l'autorizzazione a compiere operazioni in cambi, stabilendone i limiti e le condizioni».

Nota all'art. 19:

L'art. 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988, è così formulato:

«Art. 12 *(Trasferimenti valutari soggetti a particolari cautele)*. — 1. I trasferimenti valutari relativi ai compensi di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del

contratto principale, strumentale e contestuale rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi economici italiani.

2. I residenti interessati devono dichiarare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, l'inesistenza di cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1».

Nota all'art. 20:

Gli articoli 13 e 14 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988, sono così formulati:

«Art. 13 *(Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie)*
1. Per assicurare la stabilità della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono esseri disposti:

a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;

b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudini nei rapporti negoziali;

c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso all'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte dei pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero.

2. Possono altresì essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

a) l'acquisto, a titolo oneroso, di valori mobiliari emessi da non residenti;

b) la concessione di prestiti a non residenti;

c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.

3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti;

b) l'assunzione di passività verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;

c) la vendita a non residenti di diritti su beni immobili siti nel territorio della Repubblica;

d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.

4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera *c)*, la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto può essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'Italia e, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalità per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto può essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.

Art. 14 *(Clausole di salvaguardia CEE)*. — 1. È fatta salva, in caso di difficoltà, di minaccia grave di difficoltà o di crisi improvvisa della bilancia dei pagamenti, la possibilità di ricorso, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 13, all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e modificato da ultimo con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909.

2. È parimenti fatta salva, in caso di movimenti di capitale che provochino turbative nel funzionamento dei mercati dei capitali, la possibilità di ricorso all'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'art. 73 del trattato indicato nel comma 1 e delle altre che fossero previste nelle direttive comunitarie per dare efficacia, nei termini e nei limiti previsti, a una pontica monetaria comune».

Il testo degli articoli 108 e 109 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e come da ultimo modificato con l'atto unico europeo, ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, richiamati nell'articolo soprariportato, è il seguente:

«Art. 108. — 1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà della bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapresa o può intraprendere conformemente alle disposizioni dell'art. 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;

b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficoltà mantenga, o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi;

c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

Inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco può assumere altresì la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l'incremento delle importazioni provenienti dal paese in difficoltà a condizione di ottenere l'accordo degli Stati che adotterebbero tali misure.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Art. 109. — 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'art. 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'art. 108.

Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia».

Il testo dell'art. 73 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, richiamato anch'esso nell'art. 14 soprariportato, è il seguente:

«Art. 73. — 1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare, nel campo dei movimenti di capitale, le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

L'autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi».

Nota all'art. 21:

Per il testo dell'art. 13 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 22:

— La legge n. 227/1977 reca: «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

— La legge n. 49/1987 concerne «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

Nota all'art. 23:

Per l'argomento della legge n. 227/1977 si veda nelle note all'art. 22.

Nota all'art. 25:

Per il testo dell'art. 1 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148/1988, si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 29:

Il D.P.R. n. 148/1988 approva il testo unico delle norme di legge in materia valutaria.

89G0130

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651333) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200890710)

L. 3.000